

Ai sensi dell'art 42 disp. att. c. p. p. si attesta
di aver trasmesso l'originale dell'atto.
Venezia, li 31.12.2018



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

n. 2017/3692 SIUS

n. 3460/2018 ord.

Il Tribunale di Sorveglianza, composto da:

Dott. Giovanni Maria Pavarin	Presidente
Dott.ssa Marina Righi	Giudice relatore
Dott.ssa Giovanna Rosa Serra	Esperto
Dott. ssa Katia Lamon	Esperto

riunito in camera di consiglio all'udienza del 18.12.2018,

visti ed esaminati gli atti relativi alla procedura di sorveglianza in materia di:

riesame dell'ordinanza 3059/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 15.11.2016;

nei confronti di _____ nato in Nigeria il _____
domiciliato in Padova, presso lo studio del difensore, Avv. Pernechele,

in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso il 3.2.2015 dalla Procura di Treviso;

sentita la difesa ed il P.G. che ha espresso parere contrario;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La Corte di Cassazione con sentenza del 18.5.2017 ha accolto il ricorso del condannato, annullando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 15.11.2016 che aveva respinto l'appello del condannato avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Venezia il 18.2.2016.

Quest'ultimo aveva negato la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 D.P.R. 309/90, disposta dal giudice della cognizione in una delle sentenze facenti parte del cumulo in esecuzione (G.i.p. presso il Tribunale di Treviso, 12.3.2013), in ragione della lontananza del fine pena, circostanza che avrebbe reso la valutazione della pericolosità sociale del soggetto priva di qualunque valenza aggiuntiva rispetto a quella già operata dal giudice della cognizione, in ragione della necessità di ripetere la stessa al momento della effettiva esecuzione della misura di sicurezza, in modo da rendere un giudizio attuale ed aggiornato.

L'istante aveva chiesto la revoca della misura di sicurezza paventando il rischio di essere sottoposto alla pena di morte in ragione del reato commesso nel suo Paese.

Il condannato aveva proposto appello al Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva rigettato lo stesso ritenendo carente l'interesse ad ottenere un accertamento immediato della condizione ostativa, potendo il detenuto presentare domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria in via ordinaria, posto che l'unica conseguenza, qualora i tempi relativi all'esame della domanda fossero

stati più lunghi dell'espiazione della pena residua, sarebbe stata quella del trattenimento presso un CIE.

, sentito dal Magistrato di Sorveglianza di Trento in merito a tale procedimento, aveva dichiarato essere esposto a pericolo di vita nel caso di rimpatrio in Nigeria.

Con memoria depositata il 13.12.2018 il difensore riferisce che () è attualmente ospitato da un amico a Bologna, ha richiesto la protezione internazionale, in attesa di essere convocato dalla Commissione competente, avrà la possibilità di svolgere attività lavorativa ex art. 22 d.lgs. 142/2015 ed è in possesso di permesso di soggiorno rinnovabile di sei mesi in sei mesi.

Viene, quindi, chiesto il riesame della pericolosità sociale e la revoca della misura di sicurezza.

In udienza la difesa ha depositato una dichiarazione di ospitalità resa da (), il quale ha dichiarato di ospitare l'istante dal giorno 14.9.2018 in

Ritiene di Tribunale di dover disporre un rinvio del procedimento al fine di vagliare l'attualità della pericolosità sociale di (), è quindi necessario porre in essere attività istruttoria diretta all'indagine circa la sussistenza di eventuali pendenze o nuove iscrizioni.

Dovranno inoltre essere reperite informazioni circa la situazione abitativa, sociale e professionale del condannato.

P.Q.M.

rinvia il procedimento all'udienza del 3.9.2019 ore 11,00 presso la sede del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, Cittadella della Giustizia, Piazzale Roma - Santa Croce 430, Edificio 1, Aula C, piano terra, per gli adempimenti di cui in motivazione.

Venezia, 18.12.2018

Il Presidente

m. Pavarin
Il Presidente ff.
dott. Giovanni Maria Pavarin

Il Giudice estensore

Luca Rigler

Il Cancelliere ...L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Chiara Martino

Depositato in Cancelleria...*27.12.2018*